



Decisione n. 1 del 23 gennaio 2017

OGGETTO:

**Sig. (*Omissis*) – Richiesta di riesame
ex art. 25 L. 241/90**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza prodotta con nota del 02.01.17, acquisita al protocollo n. 01, con la quale il sig. (*Omissis*) chiede il riesame del diniego opposto dall'Autoservizi (*Omissis*) srl alla sua richiesta di accesso del 26.11.16 alla documentazione relativa alle schede di turno del personale viaggiante, alle tessere di instradamento ed agli orari delle linee in concessione regionale;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'art 25 della L.241/90 prevede, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, il ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale ai fini del riesame del rifiuto;

TENUTO CONTO, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, come modificato dall'art. 16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005, "*non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*";

DATO ATTO che, sulla base della normativa vigente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare (cfr., tra le altre, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7412) che, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, a "*chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti*";

CONSIDERATO, pertanto, che quest'ultimo è requisito di ordine sostanziale da riconoscersi alla base della pretesa fondata sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e che esso è strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti nei confronti dello stesso richiedente;

RILEVATO, pertanto, che va escluso che il diritto medesimo possa estrinsecarsi in un generico potere esplorativo di vigilanza da esercitarsi attraverso l'acquisizione conoscitiva di atti o documenti al fine di indagare le modalità di esercizio dell'attività amministrativa, atteso che esso è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra cui, *in primis*, quello dell'Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale;

DATO ATTO, in proposito, che è stato rilevato (cfr. Sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216) che, ove l'istanza di accesso agli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un fine di generale controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo strumento in parola può venire azionato (artt. 22-25 L n. 241 /1990);

CONSIDERATO, *ad abundantiam* che l'art. 22, primo comma, lett. e) della legge 241/1990, così come modificato ed integrato dalle Leggi 3 agosto 1999, n. 265 e 11 febbraio 2005, n. 15 nel definire il concetto di “pubblica amministrazione” come comprensivo dei “...*soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*” individua normativamente l'ambito applicativo del diritto di accesso con riferimento ai soggetti di diritto privato, riconnettendo gli obblighi di trasparenza ed imparzialità non alla natura del soggetto, ma a quella dell'attività, per cui la trasparenza costituisce regola dell'interesse pubblico ricollegato all'attività svolta, non della società in quanto partecipata da un soggetto di per sé sottoposto all'obbligo di trasparenza e operante con un capitale in prevalenza pubblico;

TENUTO CONTO che già la dottrina, ancor prima dell'intervento normativo del 2005, aveva sostenuto che gli atti relativi all'organizzazione dei mezzi (attività strumentale) dovessero essere sottratti all'accesso, a differenza degli atti riferibili al servizio ed alla sua erogazione (attività finale), sul rilievo che la mancata distinzione fra i due aspetti (esterno ed interno) avrebbe finito per far assorbire tutta l'attività del concessionario nella prima categoria, con la conseguenza di assimilare il medesimo alla pubblica amministrazione e di perdere i vantaggi del ricorso a privati per la gestione (cosiddetta delegata) dei servizi pubblici;

EVIDENZIATO che sulla stessa linea si è anche espressa la giurisprudenza amministrativa e che l'applicazione dei criteri delineati dal Consiglio di Stato già nelle sentenze nn. 4 e 5 del 1999 e successive porta ad ammettere l'ostensibilità dei soli atti adottati nel contesto dell'attività di gestione del servizio e della sua erogazione agli utenti ed ad escludere, conseguentemente, tutti gli altri;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. Per le motivazioni in premessa, di rigettare la richiesta di riesame presentata dal Sig. (*Omissis*) avverso il diniego opposto dall'Autoservizi (*Omissis*) alla sua richiesta di accesso del 26.11.16 alla documentazione relativa alle schede di turno del personale viaggiante, delle tessere di instradamento ed orari delle linee in concessione regionale.
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Autoservizi (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.